

Reati e illeciti amministrativi nel T.U. Sicurezza

Modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 - Parte I

Pierluigi Rausei - *Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Macerata
Docente di Diritto sanzionatorio del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia (*)*

Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha apportato una profonda rivisitazione all'impianto sanzionatorio originario del "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le nuove disposizioni, in vigore dallo scorso 20 agosto, rimodulano completamente l'originario apparato sanzionatorio penale e amministrativo del "Testo Unico", pur sempre secondo i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 123/2007, garantendo una effettiva rimodulazione degli obblighi dei singoli attori del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dei compiti svolti.

Caratteristiche essenziali del nuovo quadro sanzionatorio

Viene mantenuto il solo arresto per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nonché per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili.

La pena dell'arresto è mantenuta, generalmente, ai medesimi livelli del testo originario, mentre l'ammenda è stata ricalcolata in ragione dell'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai, verificato su base Istat, relativo al periodo tra gennaio 1995 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994) e gennaio 2008 (pari al 36,3%).

Peraltro l'aumento della pena pecuniaria sulla scorta di detta indicizzazione statistica è stato più prossimo al 50% che al 36% per ragioni di "congruità" palesate anche nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto.

L'ammontare del massimo dell'ammenda, in particolare, è stato generalmente aumentato ai fini di una corret-

ta applicazione del meccanismo della prescrizione obbligatoria estesa, come detto, anche ai reati puniti con la sola pena dell'ammenda.

Il decreto correttivo (art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dall'art. 147 del D.Lgs. n. 106/2009), inoltre, introduce un sistema di rimodulazione delle sanzioni e pene pecuniarie per effetto del quale l'ammontare delle ammende e delle sanzioni amministrative, a garanzia della loro concreta afflittività, viene incrementato, in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici Istat, ogni quinquennio.

Il quadro sanzionatorio che deriva dall'intervento correttivo appare senza dubbio coerente col sistema normativo comunitario e, pur dentro i ristretti limiti di una legge delega, va apprezzata la risistemazione di una proporzionalità della pena e della reazione punitiva nel suo complesso, in ragione di una propensione legislativa verso il pieno e tempestivo ripristino della legalità, piuttosto che per un mero atteggiamento repressivo.

L'innescio di una modulazione delle tipologie di illecito, penale e amministrativo, su un riordinato apparato normativo, peraltro, appare idoneo a fornire le risposte mancate nel primo anno di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008. In questo senso sembrano avere particolare pregio, ad esempio, le norme che introducono una interpretazione delle pene per la violazione degli allegati secondo criteri di omogeneità (negli artt. 68, 87, 159, 165, 178),

Nota:

(*) L'Autore è membro del Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché del Centro Studi "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e del Comitato scientifico della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

ma anche quelle che estendono la reazione punitiva ai dirigenti per gli obblighi agli stessi delegabili (negli artt. 68 e 87), o ancora quelle che si volgono a punire il solo datore di lavoro per la violazione degli obblighi suoi propri (nei titoli IX, X e XI).

Analogamente va apprezzata la previsione di una unica previsione sanzionatoria (quella del Titolo I) per i lavoratori per tutte violazioni (anche dei titoli tecnici) correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze (fa eccezione il solo Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici, connotato da pericoli più elevati, per effetto dei quali le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, come tali, sono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle "generali").

Allo stesso modo accade per i preposti sui quali incombe una unica previsione sanzionatoria (quella del Titolo I) per tutte le disposizioni del "Testo Unico", ad eccezione di alcuni Titoli "speciali" (il IX e il X), con la previsione di pene più elevate rispetto a quelle "generali".

Nel tentativo di offrire ai lettori un utile supporto per la conoscenza e la gestione del nuovo apparato punitivo, con il presente Inserto si forniscono apposite tabelle che raccolgono tutte le ipotesi di illecito penale e amministrativo così come riformulate, evidenziando le abrogazioni, le nuove penalizzazioni, le depenalizzazioni e raffrontando le sanzioni previgenti con le nuove.

Modalità di estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi

Al fine di ben comprendere anche le annotazioni relative alle modalità di estinzione agevolata dei reati e degli illeciti amministrativi si tenga presente quanto segue.

Prescrizione obbligatoria - Il D.Lgs. n. 106/2009 estende la modalità di estinzione agevolata mediante la prescrizione obbligatoria di cui agli artt. 20 e segg. del D.Lgs. n. 758/1994, che prevede l'ammissione del trasgressore che ottemperi all'ordine impartito dall'ispettore al pagamento, in via amministrativa, di una sanzione pari a un quarto della misura massima dell'ammenda, anche alle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria (ammenda), con ciò risolvendo l'effetto paradossale di una maggior pena concretamente applicabile nella vigenza del testo precedente proprio ai contravventori puniti con la sola ammenda in virtù della applicazione dell'art. 162-bis c.p. L'applicazione di questo istituto si estende alle ipotesi di reato in corso di accertamento, in considerazione di quanto previsto dall'art 2 cod. pen. con riferimento alla successione di leggi penali nel tempo (applicazione della disposizione più favorevole al reo).

Regolarizzazione amministrativa - Il decreto correttivo introduce "ex novo" nel corpo del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 301-bis, introdotto dall'art. 143 del D.Lgs. n. 106/2009) una ipotesi di estinzione agevolata per gli il-

leciti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro, solo in parte assimilabile alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. A seguito di verbale di primo accesso il trasgressore potrà essere ammesso a pagare il minimo edittale previsto per l'illecito commesso qualora provveda a regolarizzare tempestivamente la propria posizione antidoverosa così come accertata.

Sostituzione di pena - Per le due ipotesi di reato punite con la sola pena dell'arresto il novellato art. 302 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il giudice possa, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale, vale a dire in ragione di 38 euro per ciascun giorno di pena detentiva.

La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato e, in ogni caso, la somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000. Detta sostituzione, infine, non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui è derivata la morte o una lesione personale grave.

Titolo I	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro imprenditore	
<p><i>Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</p>	<p><i>Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 6 mesi</p> <p><i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> somma determinata con ragguglio pari a 38 euro al giorno (ex art. 135 cod. pen.) in ogni caso non inferiore a 2.000 euro</p>
<p><i>Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver ottemperato al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato per l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.</p>	<p><i>Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009:</i> Arresto fino a 6 mesi <i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008):</i> ammenda da 8.000 a 24.000 euro</p>
Datore di lavoro	
<p><i>Art. 17, comma 1, lett. a) - Art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi</p>	<p><i>Art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009:</i> Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3.750 euro</p>
<p><i>Art. 17, comma 1, lett. a) - Art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi in aziende soggette a particolari rischi (art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d - Titolo IV presenza di più imprese con entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).</p>	<p><i>Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 4 a 8 mesi</p> <p><i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> somma determinata con ragguglio pari a 38 euro al giorno (ex art. 135 cod. pen.) in ogni caso non inferiore a 2.000 euro</p> <p><i>Fino al 19 agosto 2009:</i> Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi <i>Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008):</i> ammenda da 8000 a 24000 euro</p>
<p><i>Art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (salvo che svolga direttamente i compiti).</p>	<p><i>Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>
<p>Art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (intendendo svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione).</p>	<p>Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p>
<p>Art. 28, comma 2, lett. b) e d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione. Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, senza l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.</p>	<p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>
<p>Art. 28, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver redatto il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, senza il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>	<p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Ammenda da 3.000 a 9.000 euro Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 4500 euro</p>
<p>Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver redatto il documento di valutazione dei rischi, senza la preventiva consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di rielaborare immediatamente la valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Per aver omesso di aggiornare a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione. Per aver omesso di rielaborare il documento di valutazione dei rischi nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.</p>	<p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Ammenda da 3.000 a 9.000 euro Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 4500 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 28, comma 2, lett. a), primo periodo, e f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, in assenza di una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p> <p>Per aver adottato il documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico e munito di data certa o attestata, in assenza della individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>	<p>Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Ammenda da 1000 a 2000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009: Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>
<p>Art. 28, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>Per aver redatto il documento di valutazione dei rischi senza indicare il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>Ammenda da 3.000 a 9.000 euro</p> <p>Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 4500 euro</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p>Art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per non aver fornito al volontario che svolge la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione datoriale, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.</p> <p>Per non aver adottato le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</p> <p>(in vigore dal 20 agosto 2009)</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per non aver consegnato tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché, per non avergli consentito di accedere alle informazioni previste dalla legge in materia di infortuni sul lavoro.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per non aver fornito alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.</p> <p><i>Art. 43, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza.</p> <p><i>Art. 43, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</i></p>
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.250 euro</i></p>
<p><i>Art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso (salvo eccezioni debitamente motivate) di astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p>
<p><i>Art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso (tenuto conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato) i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.000 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1.250 euro</i></p>
<p><i>Art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver ommesso di verificare, con le modalità previste, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare in appalto o in contratto d'opera o di somministra-</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>zione, all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver preso le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. q), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver preso appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.</p>	<p>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi connessi all'attività d'impresa (anche per i lavoratori a domicilio), sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza.</p> <p><i>Art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere affinché ciascun lavoratore (anche lavorante a domicilio) riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto e sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati nonché sulle misure di prevenzione e protezione adottate.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 <i>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</i> <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, d.lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p><i>Art. 37, commi 1, 7, 9 e 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.</p> <p>Per aver omesso di fornire a dirigenti e preposti un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (i contenuti della formazione devono comprendere: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione).</p> <p>Per aver omesso di fornire ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.</p> <p>Per aver omesso di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 <i>Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</i> <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver programmato gli interventi, preso i provvedimenti e dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 <i>Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</i> <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p><i>Art. 43, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver garantito - anche con riferimento agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi - la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p>
<p><i>Art. 46, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (Dpi), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</i></p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. z), prima parte, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver aggiornato le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 3750 euro</i></p>
<p><i>Art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Per aver omesso di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
	Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro
Art. 26, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver promosso la cooperazione ed il coordinamento all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro
Art. 18, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver ommesso di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Art. 18, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver consentito ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Art. 18, comma 1, lett. p), seconda parte, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver ommesso di consegnare tempestivamente copia del documento unico di valutazione dei rischi, da consultarsi esclusivamente in azienda, in caso di appalto o subappalto, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su loro richiesta.	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro
Art. 18, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver ommesso di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50.	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione amministrativa pari a 1000 euro
Art. 18, comma 1, lett. v), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver convocato, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la prevista riunione periodica.	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro
Art. 35, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver convocato, nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, la prevista riunione periodica in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Per non aver convocato, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, la prevista riunione periodica, su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2000 a 4000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro Mai sanzionato prima

Illecito	Sanzione
<p>Art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di frequentare corsi di aggiornamento nei casi di svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di dare preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dello svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.</p> <p>Art. 18, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.</p> <p>Art. 18, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi astenuto (salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di salute e sicurezza) dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver adottato le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per non aver dato istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati degli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p>	<p>Depenalizzato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza in aziende soggette a particolari rischi (art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d - Titolo IV - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. c), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 Arresto da 4 a 8 mesi Sostituzione di pena (art. 302, D.Lgs. n. 81/2008): ammenda da 8000 a 24000 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di adempiere agli obblighi di formazione e addestramento (art. 37).</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009</p> <p>Art. 55, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>

Illecito	Sanzione
	Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro
Altri soggetti negli appalti	
<p><i>Art. 26, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver elaborato e redatto un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, relativamente alla gestione dello specifico appalto. (titolare del potere decisionale e di spesa)</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>
<p><i>Art. 26, comma 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. (soggetto che affida il contratto) Per non aver, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, integrato il documento di valutazione dei rischi da interferenze riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. (soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto)</p>	<p><i>Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</i></p>
Preposto	
<p><i>Art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, di aver omesso di informare i loro superiori diretti.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.</p>	<p><i>Art. 56, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</i></p>
<p><i>Art. 19, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.</p> <p><i>Art. 19, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.</p>	<p><i>Art. 56, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 900 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 225 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 19, comma 1, lett. g) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di frequentare appositi corsi di formazione (art. 37).</p>	<p>Art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Ammenda da 300 a 900 euro Oblazione speciale (art. 162-bis c.p.): sanzione in via amministrativa pari a 450 euro</p>
Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, montatori	
<p>Art. 22, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e per non aver scelto attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. (progettista)</p>	<p>Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 600 a 2.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 500 euro</p>
<p>Art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver fabbricato, venduto, noleggiato e concesso in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e ai regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, di accompagnare gli stessi della relativa documentazione. (fabbricante e fornitore)</p>	<p>Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 10000 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 15.000 a 45.000 euro. Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 15000 euro</p>
<p>Art. 24, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. (installatore o montatore)</p>	<p>Art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1300 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 euro. Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 750 euro</p>
Medico competente	
<p>Art. 25, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a euro 800</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. e), primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver ommesso di consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e di fornirgli le informazioni necessarie riguardo la conservazione della stessa.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 625 euro</i></p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.</p> <p><i>Art. 25, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver ommesso di istituire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.</p> <p><i>Art. 25, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti, nonché per aver ommesso di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p>	<p><i>Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 300 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1.125 euro</i></p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria.</p>	<p><i>Art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver ommesso di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi o per aver ommesso di comunicare l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.</p>	<p><i>Art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 400 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.000 a 5.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1.250 euro</i></p>
<p><i>Art. 25, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di inviare all'Ispe, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009 <i>Art. 58, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008</i> Arresto fino a un mese o ammenda da 500 a 2.500 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 625 euro</i></p>
Lavoratore	
<p><i>Art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.</p>	<p><i>Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver utilizzato correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver utilizzato in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver segnalato immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione e di sicurezza, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver rimosso o modificato senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver compiuto di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver partecipato ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.</p> <p>Art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi sottoposto ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente.</p>	<p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p>
<p>Art. 43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver rifiutato, senza giustificato motivo, la designazione quale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.</p>	<p>Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>
Componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti	
<p>Art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver utilizzato attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III.</p> <p>Art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non essersi munito di dispositivi di protezione individuale e per aver omesso di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.</p>	<p>Art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 150 euro</p> <p>Era un illecito amministrativo fino al 19 ago 2009</p>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p>Art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di custodire il documento di valutazione dei rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2000 a 6600 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p><i>Art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di sottoporre all'esame dei partecipanti, nel corso della riunione periodica prevista: il documento di valutazione dei rischi; l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della salute.</p>	<p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 2000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 2200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 3333,33 euro</p>
<p><i>Art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver fatto effettuare visite mediche preventive o periodiche per accertare stati di gravidanza ovvero negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 2000 a 6600 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 2000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 2200 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non punita</p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini assicurativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 1000 a 4500 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 1000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 1500 euro</p> <p><i>L'applicazione della sanzione esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del DPR n. 1124/1965.</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 2500 euro</p>
<p><i>Art. 18, comma 1, lett. bb), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 1000 a 4500 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 1000 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 1500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1500 a 4500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 1500 euro</p>
<p><i>Art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati degli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.</p>	<p><i>Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 1000 a 4500 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 1000 euro</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1500 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Arresto 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione pari a 1250 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. g-bis), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro soggetto a sorveglianza sanitaria.</p> <p>Art. 25, comma 1, lett. e), secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di conservare l'originale della cartella sanitaria e di rischio, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, per almeno dieci anni, ovvero per il diverso termine previsto da altre norme del D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>Art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di far redigere apposito verbale della riunione periodica ovvero per non aver tenuto detto verbale a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non punita</p>
<p>Art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 100 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 166,66 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. aa), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. (fino al 19 agosto 2009: comunicare annualmente)</p>	<p>Art. 55, comma 4, lett. l), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa di euro 500 Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 166,66 euro</p>
<p>Art. 18, comma 1, lett. s), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50.</p>	<p>Abrogato e sostituito da sanzione penale a far data dal 20 agosto 2009</p>

Illecito	Sanzione
	<p>Art. 55, comma 4, lett. n), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
Medico competente	
<p>Art. 25, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver informato il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria (art. 41) e per non avergli rilasciato, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria.</p> <p>Art. 25, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver comunicato per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche (art. 35), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e per non aver fornito indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 600 a 2000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 600 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 666,66 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
<p>Art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di trasmettere, per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 1000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1333,33 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 2.500 a 10.500 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 3500 euro</p>
<p>Art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver effettuato visite mediche preventive o periodiche per accertare stati di gravidanza ovvero negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p> <p>Art. 41, comma 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di esprimere per iscritto il proprio giudizio relativo alla mansione specifica (idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o inidoneità permanente), sulla base delle risultanze delle visite mediche preventive o periodiche. Per aver omesso di dare copia al lavoratore e al datore di lavoro del giudizio relativo alla mansione specifica espresso per iscritto sulla base delle risultanze delle visite mediche preventive o periodiche.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 1000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1333,33 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non erano punite</p>
<p>Art. 41, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver omesso di allegare gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio.</p>	<p>Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1000 a 4000 euro</p> <p>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 1000 euro</p> <p>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1333,33 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 25, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver partecipato alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.</p>	<p>Abrogato dal 20 agosto 2009 Art. 58, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 1000 euro</p>
Lavoratore	
<p>Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver esposto, relativamente allo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro.</p>	<p>Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p>
Componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti	
<p>Art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, effettuando la prestazione di lavoro in regime di appalto o subappalto.</p>	<p>Art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p>
<p>Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver esposto, relativamente allo svolgimento di attività esercitata autonomamente e direttamente nel luogo di lavoro, apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.</p>	<p>Art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 50 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 100 euro</p>
<p>Art. 21, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver utilizzato attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III. Art. 21, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per non essersi munito di dispositivi di protezione individuale e per aver omesso di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.</p>	<p>Abrogato e sostituito da fattispecie penale dal 20 agosto 2009 Art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Sanzione amministrativa da 300 a 2.000 euro Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione amministrativa pari a 600 euro</p>
Titolo II	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p>Art. 66, D.Lgs. n. 81/2008 Per aver consentito l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Per aver omesso, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, di legare i lavoratori con cintura di sicurezza, nonché di vigilarli per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, fornire loro apparecchi di protezione.</p>	<p>Art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p>

Illecito	Sanzione
Per aver omesso di dotare l'apertura di accesso a detti luoghi di dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.	Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da 4.000 a 16.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 4000 euro</i>
<i>Art. 64, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'Allegato IV. <i>Art. 64, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza. <i>Art. 64, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. <i>Art. 64, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. <i>Art. 64, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver provveduto affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. <i>Art. 65, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver destinato al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. <i>Art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di provvedere ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima nei casi in cui, in deroga, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche.	<i>Art. 68, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</i> <i>Art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<i>Art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver omesso di eseguire la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, nel rispetto della normativa di settore. Per aver omesso di effettuare la notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. <i>Art. 67, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per aver omesso di indicare nella notifica all'organo di vigilanza competente per territorio gli aspetti considerati nella valutazione relativi alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità di esecuzione delle stesse, delle caratteristiche dei locali e degli impianti.	<i>Art. 68, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro <i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i> <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i> Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i>
TITOLO III	
Reati	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro	
<i>Art. 80, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver eseguito una valutazione dei rischi di natura elettrica - connessi al-	<i>Art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i>

Illecito	Sanzione
<p>l'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; innesco di esplosioni; fulminazione diretta ed indiretta; sovratensioni; altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili (art. 80, co. 1) - tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; tutte le condizioni di esercizio prevedibili.</p>	<p>Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione le attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza (relativamente ad attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari fornite ai lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme di recepimento delle direttive comunitarie) limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, Parte II.</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p><i>Art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 è considerata una unica violazione penale ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</i></p>
<p><i>Art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.</p> <p><i>Art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso in considerazione, all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.</p> <p><i>Art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare. Per non aver preso le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.</p> <p><i>Art. 71, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver preso, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati.</p> <p>Per non aver preso le misure necessarie affinché in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.</p> <p><i>Art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver provveduto, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:</p> <p>a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;</p> <p>b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; a interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.</p> <p>Per non aver fatto effettuare a persona competente gli interventi di controllo periodici e straordinari volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</p>
<p><i>Art. 75, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fatto impiegare i dispositivi di protezione individuale quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.</p> <p><i>Art. 77, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di cui al d.lgs. n. 475/1992 e succ. modif., o per non averli forniti adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità. Inoltre per aver fornito, in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, dispositivi tra loro non compatibili e tali da non mantenere, nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti.</p> <p><i>Art. 77, comma 4, lett. a), b) e d), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver mantenuto in efficienza i DPI e per non averne assicurato le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.</p> <p>Per non aver provveduto a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante.</p> <p>Per non aver destinato ogni DPI ad un uso personale ovvero, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, per non aver preso misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.</p>	<p><i>Art. 87, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Non sanzionata in precedenza</p>

Illecito	Sanzione
<p>Art. 77, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver assicurato uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI che, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992 e succ. modif., appartengono alla terza categoria e per quelli di protezione dell'udito.</p>	
<p>Art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver fatto eseguire lavori sotto tensione, al di fuori dei casi in cui le tensioni sulle quali si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica e la migliore scienza ed esperienza o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; c) per sistemi di II e III categoria purché i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, ad operare sotto tensione, ovvero l'esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.</p> <p>Art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per aver fatto eseguire lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti previsti (Tabella I dell'Allegato IX), senza adottare disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p> <p>Art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver provveduto a proteggere edifici, impianti, strutture e attrezzature dai pericoli determinati dall'inesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.</p>	<p>Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1600 euro</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 2500 euro</p>
<p>Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver messo a disposizione attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza (relativamente ad attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari fornite ai lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme di recepimento delle direttive comunitarie) limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 dell'Allegato V, Parte II.</p>	<p>Art. 87, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 è considerata una unica violazione penale ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008): sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>
<p>Art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 Per non aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non</p>	<p>Art. 87, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p>

Illecito	Sanzione
<p>sono adatte, con riferimento a quelle previste nei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'Allegato VI.</p>	<p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p><i>Art. 87, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.000 euro <i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1000 euro</p>
<p><i>Art. 77, comma 4, lettere e), f) ed h), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver informato preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge. Per non aver reso disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI. Per non aver assicurato una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.</p>	<p><i>Art. 87, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Non sanzionato prima</p>
<p><i>Art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver adottato, a seguito della valutazione del rischio elettrico, le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure necessarie.</p> <p><i>Art. 80, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver preso le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione (art. 80, c. 3) siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.</p>	<p><i>Art. 87, comma 3, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro</p> <p><i>Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione in via amministrativa pari a 1200 euro</p> <p>Non sanzionato prima</p>
Illeciti amministrativi	
Illecito	Sanzione
Datore di lavoro e dirigente	
<p><i>Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti generali di sicurezza (relativamente ad attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari fornite ai lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme di recepimento delle direttive comunitarie) secondo quanto stabilito dall'Allegato V, Parte II (ad eccezione dei punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.2.1, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.12.1, 5.13.8, 5.13.9, 5.15.2, 5.16.2 e 5.16.4 la cui inosservanza è sanzionata penalmente)</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):</i> sanzione pari a 500 euro</p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981):</i> sanzione pari a 600 euro</p> <p><i>Art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla ca-</p>

Illecito	Sanzione
	<p>tegoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 (ad eccezione dei punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.2.1, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.9.1, 5.9.2, 5.12.1, 5.13.8, 5.13.9, 5.15.2, 5.16.2 e 5.16.4 la cui inosservanza è sanzionata penalmente) è considerata una unica violazione ed è punita con la sanzione pecuniaria anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>
<p><i>Art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per aver ommesso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI (ad eccezione dei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1 la cui inosservanza è sanzionata penalmente)</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p><i>Art. 87, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (ad eccezione dei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 e 3.2.1 la cui inosservanza è sanzionata penalmente) è considerata una unica violazione ed è punita con la sanzione pecuniaria anzidetta. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.</p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 71, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver preso le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.</p> <p><i>Art. 71, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver riportato per iscritto i risultati dei controlli previsti sulle attrezzature di lavoro e per non aver conservato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza almeno quelli relativi agli ultimi tre anni.</p> <p><i>Art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver sottoposto le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato (la prima dall'Ispesl entro 60 giorni dalla richiesta, le successive verifiche dalle Asl entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero, decorsi inutilmente detti termini, da soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui all'art. 71, c. 13).</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>
<p><i>Art. 71, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver accompagnato con un documento attestante l'esecuzione dell'ulti-</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i></p>

Illecito	Sanzione
<p>mo controllo con esito positivo le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione ovvero quelle soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, qualora siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva.</p>	<p>Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 77, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver fornito istruzioni comprensibili per i lavoratori sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.</p> <p><i>Art. 77, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver stabilito le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI.</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver provveduto affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, ferme restando le disposizioni del DPR n. 462/2001, in materia di verifiche periodiche.</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>
<p><i>Art. 86, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Per non aver verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza l'esito dei controlli periodici sugli impianti elettrici e sugli impianti di protezione dai fulmini effettuati secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, ferme restando le disposizioni del DPR n. 462/2001, in materia di verifiche periodiche.</p>	<p><i>Art. 87, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 500 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 600 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro) Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>
<p><i>Art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attestato, sotto la propria responsabilità, all'atto della vendita, noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, che le stesse sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V.</p> <p><i>Art. 72, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008</i> Per non aver attestato, al momento della cessione per noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza conduttore, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Per non aver acquisito e conservato agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III.</p>	<p>Abrogata dal 20 agosto 2009 (era punito solo il datore di lavoro)</p> <p><i>Art. 87, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</i> Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro</p> <p>Sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro <i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, l. n. 689/1981): sanzione pari a 833,33 euro</i></p>

Illecito	Sanzione
Venditore, noleggiatore e concedente in uso o locazione finanziaria	
<p>Art. 72, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Per aver venduto, noleggiato o concesso in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, co. I, senza attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'Allegato V.</p> <p>Per aver noleggiato o concesso in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore operatore senza aver attestato, al momento della cessione, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.</p> <p>Per non aver acquisito o per non aver conservato agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III e, ove si tratti di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, devono risultarne in possesso.</p>	<p>Art. 87, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009</p> <p>Sanzione amministrativa da 750 a 2700 euro</p> <p><i>Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione pari a 750 euro</i></p> <p><i>Pagamento in misura ridotta (art. 16, legge n. 689/1981): sanzione pari a 900 euro</i></p> <p>Fino al 19 agosto 2009 non era punito</p>